



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico

Indagine di mercato funzionale all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, del "Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali"

DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 1

(Premessa)

1. Con il presente Disciplinare si regolamentano le modalità, le condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione all'indagine esplorativa di mercato di cui all'avviso pubblico contenuto nel precedente Allegato A (per il seguito, *breviter*, "Avviso") nonché quelli funzionali alla successiva individuazione e scelta dell'operatore economico contraente, tra quelli che abbiano manifestato interesse alla fornitura di: "Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali".

2. L'acquisizione del Servizio avviene attraverso una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (per il seguito, *breviter*, "Codice"), consistente in una trattativa diretta sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), realizzato da CONSIP S.p.A. (per il seguito, *breviter*, "MePA").

Art. 2

(Descrizione dell'esigenza funzionale da soddisfare)

1. L'esigenza funzionale da soddisfare, che coincide con l'interesse pubblico perseguito, consiste nell'assicurare il "Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali" (per il seguito, *breviter*, "Servizio"), ossia un servizio di lettura e analisi dei dati registrati con riferimento al monitoraggio dell'emittenza locale in attuazione della delega relativa alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, secondo le linee guida dettate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (c.f.r. TU della Radiotelevisione, d.lgs. 177/2005, Legge 6/08/1990, n. 223, Legge 22/02/2000, n. 28, e delibere di attuazione dell'AGCOM, D.LGS 8 novembre 2021, n. 208).



2. Al riguardo, l'obiettivo che il Co.Re.Com. Lazio intende perseguire attraverso il monitoraggio delle trasmissioni televisive è quello di acquisire dati ed elementi utili ad effettuare il controllo relativo all'assolvimento dei compiti istituzionali, da parte delle emittenti televisive locali, in materia di:

1. Obblighi di programmazione (Area 1);
2. Garanzie dell'utenza e la tutela dei minori (Area 2);
3. Comunicazione commerciale audiovisiva (Area 3);
4. Pluralismo politico e sociale (Area 4)
 - pluralismo socio-culturale
 - pluralismo politico-istituzionale

Art. 3

(Contenuti del Servizio. Requisiti richiesti all'affidatario del Servizio)

1. I contenuti e la descrizione del servizio richiesto sono dettagliati nel Capitolato Tecnico approvato con Determinazione Dirigenziale n. A00422 del 25/07/2023 e allegato al presente Disciplinare.

2. Il soggetto affidatario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- aver offerto i servizi di cui trattasi ad organismi pubblici e privati;
 - aver sviluppato soluzioni di text analysis e reporting;
 - essere in grado di garantire la misurazione del livello di pluralismo nei media attraverso monitoraggi anche a livello locale;
 - garantire il monitoraggio del pluralismo, della libertà di espressione, media e genere ed "hate speech";
 - aver fornito servizi di consulenza in favore di organizzazioni nazionali ed internazionali sulla condizione femminile anche attraverso studi e ricerche;
 - garantire il monitoraggio per approcci critici ai media su forme e contenuti dei mezzi di comunicazione di massa.

Art. 4

(Valore massimo dell'affidamento del Servizio, durata ed eventuale proroga del relativo contratto)

1. Il valore massimo stimato dell'affidamento del Servizio, per una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data dell'effettivo avvio dell'esecuzione del relativo contratto, ammonta, al netto dell'IVA al 22%, a complessivi 24.000,00 (ventiquattromila/00) euro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico

2. All'importo di cui comma 1 va aggiunta l'IVA di legge al 22%, che ammonta a 5.280,00 euro, con la conseguenza che la spesa complessiva massima prevista è pari a 29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/00) euro.

3. Alla scadenza del contratto di affidamento del Servizio lo stesso si intende cessato senza necessità di disdetta da parte dell'Amministrazione, essendo escluso ogni rinnovo tacito.

4. In conformità con le previsioni di cui all'articolo 120, commi 10 e 11 del Codice, il contratto di affidamento del Servizio può essere, prima della sua scadenza e all'esclusivo scopo di assicurare la continuità del Servizio, prorogato in pendenza della nuova procedura di affidamento, sino alla conclusione della stessa e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). In caso di proroga del contratto l'affidatario del Servizio è tenuto a eseguire le attività previste agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'efficacia del contratto prima della sua scadenza, l'affidatario del Servizio è tenuto a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità delle attività previste.

Art. 5

(Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione)

1. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice, iscritti al MePA, che possono presentare la propria manifestazione di interesse **entro e non oltre le 18.00 del quindicesimo giorno** successivo alla contestuale pubblicazione dell'Avviso e del presente disciplinare nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della *home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

2. La presentazione della manifestazione di interesse di cui al comma 1 e ogni altro documento allegato (Patto d'integrità, - Allegato C, Documento Privacy - Allegato D), indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Servizio Tecnico - Area "Gare, Contratti", deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) – intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato – unicamente al seguente indirizzo: gare_contratti@cert.consreglazio.it. L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare a trattativa diretta ai fini dell'affidamento del "Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali"*. Non è ritenuta ammissibile la manifestazione di interesse presentata con modalità difformi ovvero oltre il termine perentorio prima indicato. Relativamente al termine, il rispetto è comprovato dalla data di attestazione di invio della PEC.

3. La manifestazione di interesse di cui al comma 1 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, da cui risulti, anche sotto forma di allegati:

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché all'Allegato II.10 allo stesso;
- b) l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) l'assenza della condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, anche alla luce dell'applicazione dell'articolo stesso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, o di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) del Codice (idoneità professionale) e, ai sensi del comma 3 dell'articolo stesso, dell'iscrizione, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c) del Codice (capacità tecniche e professionali), consistente nell'aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento con il presente disciplinare nel triennio precedente alla data di indizione di questa procedura di affidamento (descrivere puntualmente i servizi forniti per effetto di tali contratti);
- f) l'abilitazione al bando "Servizi", Categoria merceologica: "Servizi di informazione, Comunicazione e Marketing", attivo nel catalogo del portale telematico Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione sul MePA;
- g) un *curriculum* aziendale, da cui sia desumibile una comprovata esperienza e conoscenza diretta delle attività del Servizio, contenente anche l'indicazione della denominazione, della partita iva e/o del codice fiscale, dell'indirizzo della sede legale, completo di recapiti nonché del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato;
- h) una puntuale descrizione del servizio proposto, con specifica declinazione dello stesso in ragione dei contenuti di cui all'articolo 3;
- i) il prezzo complessivo del servizio proposto, con articolazione dello stesso, nei limiti in cui ciò sia possibile, per singole voci, in ragione dei contenuti previsti all'articolo 3;
- l) l'indicazione dei documenti allegati alla stessa;
- m) la precisazione di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare, con accettazione delle stesse senza riserva alcuna.

4. La manifestazione d'interesse di cui al comma 1 deve essere sottoscritta digitalmente, per conto dell'operatore economico che la presenta, dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

5. Non sono ritenute ammissibili manifestazioni d'interesse presentate con modalità difformi da quelle di cui al presente articolo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico

Art. 6

(Scelta del Contraente)

1. L'Avviso, come precisato, è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a una indagine esplorativa del mercato funzionale all'affidamento del Servizio ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

2. La verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse acquisite ai sensi dell'Avviso e del presente disciplinare e la valutazione della loro aderenza ai contenuti di quest'ultimo, sono svolte dal responsabile della fase di affidamento, che si avvale dell'assistenza della Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).

3. In sede di verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tal fine all'operatore interessato un termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del Codice; analogamente, in fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, all'operatore ammesso può essere richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del Codice, ulteriore documentazione ovvero altri titoli/attestati inerenti a specifici requisiti/capacità, sempre che funzionali e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

4. La scelta dell'operatore con cui avviare la negoziazione sul MePA è effettuata dall'Amministrazione sulla base di una unilaterale e discrezionale valutazione in ordine alla migliore idoneità delle manifestazioni di interesse presentate a soddisfare le proprie esigenze, in termini di:

- a) completezza e aderenza, sotto il profilo della corrispondenza qualitativa e quantitativa, del servizio proposto ai contenuti di cui all'articolo 3;
- b) adeguatezza e congruità del prezzo offerto con riferimento al servizio proposto, tenuto conto del *curriculum* aziendale, con specifico riferimento al *know how* (esperienze e conoscenze dirette) nelle attività in cui si declina il Servizio o in attività analoghe, così come risultante da documentate esperienze pregresse nell'esecuzione delle attività stesse;

5. All'esito delle attività di verifica e di valutazione di cui al comma 2, che non afferiscono a un confronto competitivo/concorrenziale tra gli operatori interessati – non costituendo quella regolamentata dal presente disciplinare né un'offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ.), né una procedura di affidamento di tipo concorrenziale, per la quale sono previste graduatorie o classificazioni di merito – il responsabile della fase di affidamento redige un processo verbale, che provvede poi a trasmettere al direttore del servizio Tecnico ai fini dell'avvio della/e trattativa/e diretta/e sul MePA e del successivo affidamento al ricorrere delle condizioni.

6. L'affidamento avviene a seguito di una trattativa diretta sul MePA – secondo le Regole ossia il documento che definisce i termini e le condizioni disciplinanti l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – da svolgersi con uno o più operatori economici sulla base delle valutazioni svolte dal responsabile della fase di affidamento nel ricordato processo verbale.



7. L'Amministrazione si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere la presente indagine esplorativa del mercato o di modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti ovvero di non procedere all'affidamento in oggetto o di avviare altre procedure di affidamento. In tali casi, gli operatori che abbiano manifestato interesse non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla prosecuzione della procedura, così come nessun rimborso viene loro riconosciuto, neppure per le spese sostenute per l'elaborazione della manifestazione d'interesse, che restano pertanto a totale carico degli stessi e non possono essere computate ai fini della quantificazione del prezzo offerto; la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione, non viene restituita dall'Amministrazione.

Art. 7
(Pagamento del corrispettivo)

Il pagamento avviene al termine del contratto su presentazione di fattura elettronica, in esito al corretto e integrale monitoraggio, nonché previa verifica della correttezza delle forniture e delle prestazioni a cura del R.U.P. Il codice IPA dell'ufficio competente è: BIGIT7.

L'Amministrazione effettua le preventive verifiche d'ufficio in ordine alla regolarità contributiva ed agli altri adempimenti di legge e la conformità alle indicazioni impartite dall'Amministrazione durante l'esecuzione del contratto: in caso positivo, effettua il pagamento entro il termine di giorni trenta dall'acquisizione al protocollo elettronico della fattura elettronica.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati degli operatori economici che manifestano il proprio interesse alla fornitura del Servizio nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente disciplinare è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), al solo ed esclusivo svolgimento della procedura di affidamento di cui al disciplinare stesso e, in particolare, alla relativa attività istruttoria, compresa quella di controllo/verifica/accertamento d'ufficio.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

3. In riferimento al trattamento dei dati personali di cui al comma 1, si rileva che:

- a) Titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Lazio, nella persona del Direttore del Servizio Tecnico quale "Delegato al trattamento" ai sensi dell'articolo 411 bis, comma 1 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, con domicilio eletto in Roma, Via della Pisana, 1301, PEC: tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it;
- b) gli operatori economici, nella loro qualità di interessati, possono esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 12 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, mediante apposita istanza in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento. Tali diritti sono di seguito brevemente indicati: il diritto all'informazione (artt. 12-14); il diritto di accesso (art. 15); il diritto alla rettifica (art. 16); il diritto all'oblio (art. 17); il diritto alla limitazione (art. 18); il diritto di opposizione (art. 21); il diritto di opposizione al trattamento automatizzato degli stessi (art. 22);
- c) gli interessati possono rapportarsi con il responsabile della fase di affidamento, nella sua qualità di persona autorizzata al trattamento dei dati personali, individuato nella persona del dott. Fabio Lippo, al quale compete anche fornire le ulteriori informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i cui dati di contatto sono appresso riportati: gare_contratti@cert.consreglazio.it;

4. In merito alle attività di trattamento dei dati personali che la fornitura del Servizio comporterà successivamente all'affidamento dello stesso, si evidenzia che:

- a) il Presidente è il titolare del trattamento, l'affidatario del Servizio è il responsabile del trattamento e l'eventuale altro soggetto incaricato dall'affidatario del Servizio per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento;
- b) il Presidente e l'affidatario del Servizio si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio dell'esecuzione del contratto così come risultante da apposito verbale reso dall'affidatario del Servizio. Tale atto giuridico costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento del Servizio.

Art. 9

(Accesso agli atti)

1. Ai fini del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di affidamento di cui al presente disciplinare trovano applicazione, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 35 del Codice, gli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e gli articoli



5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché le disposizioni normative e regolamentari a essi riconducibili.

Art. 10

(Responsabile unico del progetto e responsabile della fase di affidamento)

1. Il responsabile unico di progetto (RUP) è la dott.ssa Raffaella Anello contattabile, per chiarimenti e informazioni relativi alle fasi successive a quella di affidamento del Servizio, in orari di ufficio dal lunedì al venerdì, il cui recapito è il seguente: e-mail: ranello@regione.lazio.it.

2. Il responsabile della fase di affidamento è il dott. Fabio Lippo contattabile, per chiarimenti e informazioni, in orari di ufficio dal lunedì al venerdì, il cui recapito è il seguente: e-mail: flippo@regione.lazio.it.

Art. 11

(Clausola risolutiva)

1. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 1456 del cod. civ., la possibilità di risolvere il contratto con l'affidatario del Servizio per inadempimento, totale o parziale, del contratto stesso da parte di questi.

2. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V del Libro II del d.lgs. 36/2023.

Art. 12

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del contratto di affidamento del Servizio è risolta/definita amichevolmente tra le parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.